



Allegato alla Delib.G.R. n. 10/24 del 18.2.2025

PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2024-2029

MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

(Delib.G.R. n. 42/34 del 6.11.2024)

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

per il sostegno alle imprese attraverso Contratti di investimento (CI)

Scheda intervento

Oggetto e finalità	Il Contratto di Investimento è uno strumento di incentivazione negoziale che favorisce la realizzazione di Proposte di investimento strategiche e innovative, di rilevante dimensione, allo scopo di sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali e delle filiere esistenti o in via di costituzione
Riferimenti attuativi	D.G.R. n. 42/34 del 6 novembre 2024
Classe di intervento	CI
Procedura di selezione (D.G.R. n°42/34 del 6.11.2024)	Concertativo-negoziale
Procedura istruttoria	Secondo l'ordine di presentazione delle Proposte di investimento
Soggetti beneficiari	Tutte le imprese, comprese le Grandi, che possono presentare la propria proposta in forma singola o in associazione con MPMI
Settori ammissibili	Tutti i settori con le eccezioni di quelli esclusi dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. e di quelli inseriti nell'elenco delle attività escluse dagli avvisi per la ricezione di manifestazioni di interesse, nei limiti dettati dalle fonti finanziarie interessate e dai Regolamenti comunitari
Priorità	Sono considerate prioritarie: <ul style="list-style-type: none"> - le Proposte di Intervento che rientrano nelle aree di specializzazione previste dalla Smart Specialization Strategy (S3) regionale: ICT, Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia, Agroindustria, Aerospazio, Biomedicina, Turismo, Cultura e Ambiente - le Proposte di Intervento a valere sulle Priorità 8 "Tecnologie deep tech, digitali e biotecnologie" e 9 "Tecnologie pulite" del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027 (settori strategici di intervento STEP)
Dimensione della Proposta di Investimento	Minimo € 3.000.000 - Massimo € 25.000.000 Per le Proposte di Investimento da realizzare a valere sul PN JTF Italia 2021-2027 e per le Proposte di Investimento relative a specifici programmi finanziati con risorse dedicate l'importo è compreso tra € 1.500.000 e € 25.000.000
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii.
Tipologia di investimenti	<ul style="list-style-type: none"> - Nuova unità produttiva - Ampliamento della capacità produttiva - Riconversione attività (diversificazione ATECO) - Ristrutturazione unità produttiva (Cambiamento fondamentale o notevole miglioramento) - Acquisizione attivi di un'unità produttiva in un'area di crisi (escluse procedure concorsuali)
Costi ammissibili e tipologie di spese	<ul style="list-style-type: none"> - Costi per investimenti materiali e immateriali (Investimenti Produttivi - IP) - Costi per servizi di consulenza (Servizi - S)
Limitazioni	Previste esplicitamente dalle presenti Direttive
Forma agevolativa	Contributo a fondo perduto anche in combinazione a un finanziamento a condizioni di mercato, concesso a valere su strumenti finanziari
Intensità aiuto	Massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., entro i limiti stabiliti dalla dimensione di impresa e dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027
Durata	Fino al 31.12.2026
Fonti di copertura della spesa	Programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali

Sommario

Art. 1	Oggetto e finalità	4
Art. 2	Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità.....	5
Art. 3	Settori di attività ammissibili e le priorità programmatiche	6
Art. 4	Oggetto e struttura dell'intervento	7
Art. 5	Tipologia spese ammissibili	9
Art. 6	Tipologia, forma e intensità dell'aiuto	12
Art. 7	Procedura di selezione	13
Art. 8	Presentazione delle domande di accesso alla fase di istruttoria	13
Art. 9	Fase istruttoria e assegnazione delle risorse	14
Art. 10	Criteri di valutazione	15
Art. 11	Sottoscrizione del Contratto di Investimento	16
Art. 12	Modalità di erogazione.....	16
Art. 13	Variazioni al Contratto di Investimento	17
Art. 14	Obblighi del Soggetto beneficiario	18
Art. 15	Controlli e monitoraggio	18
Art. 16	Cumulo.....	18
Art. 17	Revoche e rinunce	18
Art. 18	Periodo di validità	19
Art. 19	Norma finale.....	19
Appendice	Riferimenti normativi.....	20

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Le presenti direttive di attuazione, adottate in conformità a quanto previsto dall'articolo 16-ter, comma 3, della Legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/34 del 6 novembre 2024, disciplinano la concessione di agevolazioni in esito alla sottoscrizione di un Contratto di Investimento, strumento di incentivazione negoziale finalizzato ad attrarre nuovi investimenti esterni o a rafforzare la struttura produttiva o a sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali e delle filiere esistenti o in via di costituzione.

2. Attraverso le misure disciplinate dalle presenti direttive la Regione Autonoma della Sardegna persegue l'obiettivo di garantire il sostegno alle imprese e gli obiettivi specifici previsti dalla Programmazione unitaria 2024-2029, con particolare riferimento al PR Sardegna FESR 2021-2027 e del PN JTF Italia 2021-2027 e specificatamente:

- rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (Priorità 1 - Competitività intelligente e Priorità 3 - Transizione verde del PR Sardegna FESR 2021-2027);
- sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (FESR). Priorità 8 Tecnologie deep tech e digitali del PR Sardegna FESR 2021-2027;
- sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2024/795 (FESR). Priorità 9 Tecnologie pulite del PR Sardegna FESR 2021-2027;
- consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, basati sull'accordo di Parigi (JTF), attraverso il Sostegno alla transizione e alla diversificazione dell'economia locale, anche attraverso progetti di ricerca. Priorità 1 - Sostegno alla transizione del Sulcis Iglesiente del PN JTF Italia 2021-2027.

3. Sono considerate prioritarie le Proposte che rientrano nelle aree di specializzazione previste dalla Smart Specialization Strategy (S3) della Regione Sardegna: ICT, Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia, Agroindustria, Aerospazio, Biomedicina, Turismo, Cultura e Ambiente. Sono, inoltre, considerate prioritarie le Proposte di Investimento indirizzate a sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore negli ambiti individuati dalle Priorità 8 "Tecnologie deep tech, digitali e biotecnologie" e 9 "Tecnologie pulite" del PR Sardegna FESR 2021-2027 (settori strategici di intervento STEP).

4. Il sostegno può essere erogato a valere su fondi finanziati e co-finanziati con risorse comunitarie, nazionali o regionali.

5. La Proposta di Investimento (di seguito denominata anche Progetto) deve essere finalizzata a:

- realizzare nuove iniziative produttive nel territorio regionale, caratterizzate da un alto livello di innovazione tecnologica o operanti in settori in forte sviluppo e ad alto valore aggiunto;
- sviluppare l'integrazione dei sistemi e delle filiere produttive presenti o in via di costituzione che abbiano potenzialità di sviluppo sul territorio regionale, allo scopo di creare e/o favorire il potenziamento innovativo e l'occupazione.

6. Il Contratto di Investimento prevede l'erogazione di un contributo in forma di sovvenzione non rimborsabile a fondo perduto anche in combinazione con gli strumenti finanziari, in tal caso si applica quanto disposto dagli artt. 58 e 59 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Art. 2 Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità

1. Beneficiario della misura di sostegno è l'impresa, in forma individuale o in forma congiunta mediante ricorso al contratto di rete. Le grandi imprese possono presentare la propria Proposta di investimento in forma singola unicamente a valere sulle Priorità STEP o nel caso di finanziamenti coperti esclusivamente con risorse regionali.
2. Ai fini della classificazione delle imprese, con la relativa distinzione per dimensione in "micro", "piccola", "media" o "grande" impresa, si applicano i criteri indicati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. I Soggetti di cui al comma 1, ai fini dell'ammissibilità, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
 - a. essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di concessione dell'agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilità della sede oggetto di intervento sul territorio regionale che dovrà essere mantenuta per almeno 5 anni, ovvero 10 anni nel caso di immobili, dall'ultimazione del Progetto agevolato;
 - b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
 - c. essere localizzate in territorio eleggibile per l'ipotesi di proposte presentate a valere sul PN JTF 2021-2027.
4. Non possono essere ammessi a contributo i proponenti qualora ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:
 - a. sono impresa "in difficoltà" ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, punto 18 come integrato e modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023;
 - b. si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;
 - c. sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 85 del Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 n., di cause di decadenza, di sospensione, o divieto previste dall'articolo 67, o tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 comma 4 del medesimo decreto;
 - d. applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del Decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - e. intervenuta condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Decreto legislativo n. 36/2023 per i reati di cui al medesimo articolo;
 - f. accertamento in via definitiva di violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. La disposizione non si applica nell'ipotesi in cui il beneficiario abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della domanda.
 - g. affidamento di incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del Decreto legislativo n. n. 165/2021 (Divieto di pantouflage);
 - h. non abbiano provveduto alla data del 31 marzo 2025 alla stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
 - i. non essere assoggettati a protesti, pignoramenti mobiliari e immobiliari, sequestri, esecuzioni mobiliari e immobiliari o altri vincoli in favore di terzi;
 - j. essere in condizione di soddisfare pienamente le previsioni in tema di normativa "antiriciclaggio";

- k. esclusivamente per la realizzazione degli investimenti relativi a Proposte di Investimento per le quali si richiedano gli aiuti di cui all'art. 14 ("Aiuti a finalità regionale agli investimenti") del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), non rientrare tra coloro che, nei due anni precedenti la domanda di agevolazione, abbiano effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi lo sviluppo della proposta progettuale;
- l. con riferimento al Soggetto proponente, al titolare o ai rappresentanti legali e amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, non sussistono, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione regionale crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati per i quali l'Amministrazione possieda un titolo esecutivo, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti (L.R. n. 5/2016, art. 14).

Art. 3 Settori di attività ammissibili e le priorità programmatiche

1. Le Proposte di Investimento possono riguardare tutte le attività economiche, ad eccezione di quelle esplicitamente escluse dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. e dall'Avviso a presentare le Manifestazioni di Interesse.
2. Sono ammissibili alle agevolazioni le Proposte di Investimento, coerenti con la "Smart Specialization Strategy" (S3) della Regione Sardegna o con specifici programmi finanziati con risorse dedicate, riconducibili a una delle seguenti tipologie:
- a. Proposta di Investimento "Industriale", relativa all'ambito tecnologico-produttivo e finalizzata alla produzione di beni e/o servizi;
- b. Proposta di Investimento "Turistico-ricettiva", finalizzata allo sviluppo o al consolidamento dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi annessi e delle attività commerciali strettamente connesse e funzionali al potenziamento dell'offerta turistica, anche comprensive di proposte di innovazione dell'organizzazione o di processo mediante la digitalizzazione delle attività e con l'obiettivo di promuovere un turismo sostenibile e un'offerta diversificata e tematizzata;
- c. Proposta di Investimento in "Tecnologie deep tech, digitali e biotecnologie", finalizzata allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie critiche riconducibili ai settori:
- della tecnologia digitale, semiconduttori avanzati, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, connettività avanzata, navigazione e tecnologie digitali;
 - biotecnologici, DNA/RNA, proteine, coltura e ingegneria cellulare e tissutale, tecniche biotecnologiche di processo, vettori genici e RNA, bioinformatica, e nanobiotecnologie. Le proposte devono consentire la creazione/adequamento di linee di produzione e di impianti in linea con il "Net zero industry act" (Regolamento Ue 2024/1735). Il sostegno riguarda la scalabilità delle tecnologie per quali emerga chiaramente la fattibilità, anche attraverso il perfezionamento di prototipi o la dimostrata capacità di una "industrializzazione" sostenibile a scala commerciale, soprattutto a grande scala.
- d. Proposta di Investimento in "Tecnologie pulite", finalizzata allo sviluppo o alla fabbricazione di tecnologie che sostengono la transizione verso l'energia pulita riconducibili alle:
- tecnologie dell'economia circolare e per la sostenibilità, orientate alla fabbricazione di materiali avanzati e al riciclaggio;
 - tecnologie per l'energia da fonte rinnovabile (solari, geotermica, altre tipologie ammesse dai Regolamenti comunitari);
 - tecnologie delle reti elettriche, per l'efficienza energetica;
 - tecnologie per le batterie e di stoccaggio dell'energia, per il trasporto e l'utilizzo di CO₂, per la cattura e lo stoccaggio di carbonio (non da impianti ETS né da energia prodotta da fonti fossili);
 - tecnologie industriali e trasformati per la decarbonizzazione.

3. L'importo complessivo delle Proposte di Investimento di cui al comma precedente deve essere compreso tra euro 3.000.000 ed euro 25.000.000.
4. Per le Proposte di Investimento da realizzare a valere sul PN JTF Italia 2021-2027 l'importo è compreso tra euro 1.500.000 ed euro 25.000.000.
5. Per le Proposte di Investimento inerenti a specifici programmi finanziati con risorse dedicate, l'importo minimo e massimo della soglia di accesso allo strumento è determinato con apposita deliberazione e nell'apposito Bando.

Art. 4 Oggetto e struttura dell'intervento

1. Il Progetto può avere ad oggetto:
 - a. la creazione di una nuova unità produttiva;
 - b. l'ampliamento della capacità di una unità produttiva esistente;
 - c. la diversificazione di una unità produttiva esistente intesa:
 - i. per gli interventi in esenzione ex art.14 del GBER (Aiuti a finalità regionale agli investimenti), quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti/servizi che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti/servizi fabbricati in precedenza. In questo caso i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;
 - ii. per gli interventi in esenzione ex art.17 del GBER (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI), quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti/servizi non forniti precedentemente;
 - d. la ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, intesa:
 - i. per gli interventi in esenzione ex art.14 del GBER (Aiuti a finalità regionale agli investimenti), quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro. In questo caso, per le sole "grandi imprese", i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti;
 - ii. per gli interventi in esenzione ex art.17 del GBER (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) quale trasformazione radicale del processo produttivo esistente;
 - e. l'acquisizione degli attivi di un'unità produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell'acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione esistente. Il progetto di investimento non può riguardare l'acquisizione delle quote dell'impresa e gli attivi devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore.

Se in precedenza è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione dei suddetti attivi, i costi di questi ultimi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una "piccola impresa", non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.
2. Il Progetto si riferisce ad unità produttive localizzate in Sardegna di cui il Soggetto proponente deve avere la disponibilità. Qualora l'intervento riguardi più unità produttive gli interventi sulle diverse unità produttive sono ammissibili solo se organiche e funzionali alla realizzazione del Progetto. La disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili dell'unità produttiva in cui è realizzato il piano deve essere dimostrata con

idei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del C.C. o concessione demaniale. I titoli di disponibilità devono avere data certa e risultare registrati e trascritti, condizione da attestarsi prima della concessione e autorizzazione alla stipula del Contratto di Investimento.

Gli investimenti, da realizzarsi nell'ambito di unità produttive localizzate nel territorio regionale, devono essere organici e funzionali nonché tecnicamente, economicamente e finanziariamente validi.

In relazione alle particolari specificità che caratterizzano il contratto di comodato, derivanti principalmente dalla sua natura giuridica di atto unilaterale gratuito a cui risulta correlata l'incertezza in ordine alla sua durata temporale, la disponibilità degli immobili oggetto del Progetto a valere sullo strumento del Contratto di Investimento non può essere attestata attraverso tale forma contrattuale.

Nel caso in cui il Progetto sia realizzato su un immobile non di proprietà del Soggetto proponente, dovrà essere prodotta una dichiarazione del proprietario attestante l'assenso alla realizzazione dell'investimento previsto, salvo che il caso in cui il titolo di disponibilità già preveda esplicitamente tale assenso.

In ogni caso il proponente deve avere la disponibilità del bene per una durata residua pari a:

- per i Progetti realizzati all'interno di concessioni demaniali, alla durata prevista dal provvedimento di concessione dell'aiuto o, in caso di durata inferiore, deve avere il diritto di realizzare innovazioni che possano essere trasferite al subentrante nella concessione demaniale, garantendo che gli interventi realizzati in esecuzione del piano possano essere mantenuti nella destinazione d'uso per almeno 5 anni dopo la conclusione o 10 anni nel caso di immobili;
- per i Progetti realizzati all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della Legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da Amministrazioni comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano indicati i tempi massimi entro i quali dovrà essere definita la procedura di esproprio dell'area e, comunque, tenendo conto anche del livello attuale e futuro di infrastrutturazione dell'area, potrà essere consentito concretamente l'insediamento nel lotto e, soprattutto, l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria; tali tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo. Il riferimento ad un "lotto specificatamente individuato" deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione;
- per i Progetti realizzati all'interno dei Parchi scientifici (es. Parco scientifico e tecnologico della Sardegna) o incubatori di imprese pubblici o privati, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso il relativo atto formale di concessione/assegnazione/consegna delle aree o dei beni che formano oggetto di intervento delle aree insediative presso i sopra richiamati parchi o incubatori.

L'unità produttiva nel quale sono realizzati gli investimenti deve essere conforme alle normative vigenti. Il suolo e gli immobili oggetto del piano, pertanto, devono essere rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la piena ed attuale sussistenza di detto requisito a firma congiunta del legale rappresentate dell'impresa e di un tecnico abilitato. Se gli immobili esistenti richiedono una variazione della destinazione d'uso e/o di atti in sanatoria per opere realizzate senza la necessaria autorizzazione, deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la sussistenza le condizioni per la variazione e/o la sanatoria a firma congiunta del legale rappresentate dell'impresa e di un tecnico abilitato. Nel caso di beni pubblici è sufficiente la dichiarazione dell'Ente che ne ha la disponibilità.

In ogni caso, le tematiche relative alla disponibilità e conformità degli immobili, anche in relazione alla cantierabilità della proposta progettuale, sono oggetto di specifica valutazione in istruttoria.

3. Il Progetto deve riguardare la realizzazione di un piano di investimenti produttivi e, eventualmente solo per le PMI, di un piano di servizi di consulenza. Non è ammissibile un piano che non preveda investimenti

produttivi.

4. Il valore del Progetto è dato dalla somma del valore dei singoli piani che lo compongono, e deve essere ricompreso nei limiti previsti all'art. 3, comma 2 delle presenti Direttive, nonché rispettare i massimali di seguito indicati:

Tipologia piano	% di incidenza massima sul valore complessivo del Progetto
Investimenti Produttivi (IP)	100%
Servizi di consulenza (S)	20%

Fermo quanto sopra il valore di ciascun piano dovrà essere ricompreso entro l'importo delle singole soglie di notifica di cui all'art.4 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).

Art. 5 Tipologia spese ammissibili

1. Per i piani di Investimenti Produttivi sono ammessi i costi per investimenti materiali e immateriali.
2. In generale, i beni e servizi oggetto di compravendita tra due imprese non sono ammessi ad agevolazione qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della manifestazione di interesse, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi soggetti. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta, salvo che sia dimostrato che l'operazione sia effettuata a condizioni di mercato attraverso la presentazione di contratti di fornitura effettuati a favore di soggetti indipendenti e/o perizia affidata ad un professionista indipendente in possesso di idonea qualificazione.
3. Per tutte le tipologie di spese non sono ammissibili le prestazioni effettuate dal titolare, dai soci, dall'amministratore e da coloro che ricoprono cariche sociali nell'impresa richiedente ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, effettuate e/o fatturate in favore dell'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile ovvero dai loro soci.

A tal fine il Soggetto proponente produce una specifica dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

4. Sono ammissibili ad agevolazione l'acquisto, l'acquisizione mediante locazione finanziaria o la costruzione di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, nella misura in cui queste sono necessarie alla finalità del Progetto, nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. e dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 e ss.mm.ii.

Dette spese riguardano:

- a. suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10 per cento del complessivo investimento produttivo ammissibile, nel caso in cui si venga finanziato solo con il Fondo Competitività tale limite può essere incrementato;
- b. opere murarie e assimilate, nei limiti del 40 per cento del complessivo investimento produttivo ammissibile, nel caso in cui sia finanziato solo con il Fondo Competitività tale limite può essere incrementato;
- c. macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica. Rientrano in tale categoria le spese per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione (ad eccezione delle connesse opere murarie) destinati a soddisfare i fabbisogni dell'unità produttiva oggetto di intervento e dimensionati alle esigenze della medesima;
- d. programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per le imprese di grandi dimensioni tali spese sono

ammisibili fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile.

5. Con riferimento alle spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- i. non sono ammesse le spese relative alle operazioni di compravendita immobiliare nel settore turistico, fatta salva la possibilità di finanziare l'operazione con il Fondo di Competitività;
- ii. non sono ammessi gli investimenti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili oltre il fabbisogno dell'impresa, nel rispetto del Piano energetico e ambientale della Regione Sardegna (PEARS);
- iii. nel caso di acquisizione di un'unità produttiva esistente il valore degli attivi materiali è determinato al netto di eventuali aiuti ottenuti prima dell'acquisizione. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato, a tal fine il costo ammissibile deve risultare da un'apposita perizia giurata redatta da un soggetto iscritto negli appositi albi, e che le caratteristiche tecniche sono adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme e agli standard pertinenti;
- iv. le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (art.14, punto 6, 1° comma). Ai fini dell'ammissibilità dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza, l'obbligo di riscatto dei beni;
- v. non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del Soggetto proponente/beneficiario delle agevolazioni (lease-back), ad eccezione del suolo aziendale, purché il Soggetto proponente stesso lo abbia acquistato successivamente alla presentazione della manifestazione di interesse;
- vi. la realizzazione del Progetto o di una parte di esso può essere commissionata con la modalità del cosiddetto contratto "chiavi in mano", fermo restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti. Le forniture che intervengono attraverso contratti "chiavi in mano" devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili. Ai fini del riconoscimento di ammissibilità delle spese, pertanto, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:
 - realizzazione di impianti di particolare complessità;
 - il contratto di fornitura "chiavi in mano" dovrà contenere l'esplicito riferimento al "Contratto di Investimento"; esso dovrà quindi contenere una dichiarazione con la quale il Soggetto proponente/beneficiario specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del Progetto di cui alla domanda di agevolazione;
 - al contratto di fornitura "chiavi in mano" dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo categorie di spesa, con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;
 - il *general contractor* dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite del Soggetto proponente/beneficiario ed a semplice richiesta di quest'ultimo, o della Regione, del Soggetto istruttore o di loro delegati, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso *general contractor* acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi fornitori e i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture e il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del Contratto di Investimento;
 - possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti "chiavi in mano" il cui *general contractor* abbia stabile organizzazione (articolo 5, modello di convenzione OCSE) in Italia, ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa, anche ai fini dei controlli previsti dalla normativa;
 - per i contratti "chiavi in mano" il Soggetto proponente/beneficiario dovrà produrre la documentazione

relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica. Il soggetto che intenda fare ricorso a tale particolare modalità di acquisizione dei beni da agevolare è tenuto a darne comunicazione nella documentazione allegata all'istanza di accesso alla fase di negoziazione e istruttoria o, avendo maturato la decisione in corso d'opera, a darne tempestiva comunicazione alla Regione e al Soggetto istruttore, illustrandone le ragioni. Il Soggetto istruttore, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti, formula il proprio motivato parere alla Regione circa l'ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità dell'intera Proposta di Investimento ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati. Valuta altresì la comprovata complessità e specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui il Soggetto proponente/beneficiario intende affidare la realizzazione del contratto "chiavi in mano", con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti simili da parte dello stesso;

- vii. le commesse interne di lavorazione sono ammesse limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal Progetto e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato se è garantita la tracciabilità finanziaria e purché le stesse siano capitalizzate.
 - viii. non sono ammesse relative a macchinari, impianti e attrezzature usati e quelle riferite a investimenti di mera sostituzione;
 - ix. non sono ammesse le spese di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere, le spese notarili, le spese per beni destinati al leasing operativo, le spese per beni relativi all'attività di rappresentanza, le spese non capitalizzate, i titoli di spesa di importo inferiore ad euro 500 al netto di IVA, le spese sostenute con modalità che non consentano la tracciabilità bancaria delle operazioni di pagamento;
 - x. le spese per essere ammissibili devono essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica, acquistate alle normali condizioni di mercato ed essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del piano di investimenti;
 - xi. le spese per programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate sono ammissibili a condizione che siano utilizzate esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento agevolato, siano ammortizzabili, siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, figurino nell'attivo dell'impresa beneficiaria e restino associate al programma agevolato per almeno cinque anni per le imprese di grandi dimensioni e tre anni nel caso di PMI;
 - xii. le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato nella "bolletta doganale d'importazione".
6. Il piano dei Servizi di consulenza, ammissibile nei limiti previsti dall'art. 5 delle presenti Direttive, deve avere ad oggetto consulenze connesse e coerenti con il Progetto e finalizzate a:
- sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle filiere esistenti o in via di formazione sul territorio regionale attraverso processi di collaborazione e di integrazione interaziendali;
 - accrescere la competitività e lo sviluppo delle imprese esistenti attraverso il miglioramento delle competenze gestionali, tecnologiche, organizzative e commerciali;
 - sostenere le imprese che intendano proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a quello regionale;
 - conseguire certificazioni di qualità, ambientali e di responsabilità sociale secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciute.
7. Le azioni che comprendono il piano dei servizi possono riguardare uno o più servizi coerenti tra loro compresi tra le tipologie individuate nel "Catalogo dei Servizi" della Regione Autonoma della Sardegna.
8. Le spese ammissibili riguardano i costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.
9. In nessun caso può trattarsi di servizi continuativi o periodici connessi alle normali spese di

funzionamento dell'impresa, come ad esempio la consulenza fiscale, legale e le spese di pubblicità.

Art. 6 Tipologia, forma e intensità dell'aiuto

1. A copertura del fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione del Progetto è prevista la concessione di sovvenzioni a fondo perduto (contributi) e, in combinazione o in alternativa, la concessione di un prestito a condizioni di mercato a valere su strumenti finanziari (es. Fondo Competitività).
2. Le prescrizioni in ordine all'ammissibilità, alla combinazione delle diverse forme di sostegno finanziario, ed all'intensità delle agevolazioni concedibili, sono definite in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche della Proposta di Investimento, dell'ambito di intervento e della dimensione di impresa del Soggetto proponente.
3. Fermo quanto sopra, i massimali previsti per i piani di Investimenti Produttivi devono rispettare quanto stabilito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale e dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., come di seguito indicato.
 - Sovvenzione a fondo perduto (agevolazione), calcolata sul valore dei costi e delle spese ammissibili, determinata in fase negoziale nei limiti dei massimali di intervento indicate nelle seguenti tabelle.

Tabella 1 - Intensità degli aiuti in funzione della dimensione d'impresa per gli investimenti realizzati sul territorio regionale

Dimensione di impresa	Art.14 GBER	Art.17 GBER
	<i>Aiuti a finalità regionale agli investimenti</i>	<i>Aiuti agli investimenti a favore delle PMI</i>
Micro e Piccola	sino al 50%	20%
Media	sino al 40%	10%
Grande	sino al 30%	

Tabella 2 - Intensità degli aiuti in funzione della dimensione d'impresa per gli investimenti realizzati esclusivamente nei Comuni del Sulcis Iglesiente ricompresi nell'ambito di intervento del Just Transition Fund e del Piano Sulcis

Dimensione di impresa	Art.14 GBER	Art.17 GBER
	<i>Aiuti a finalità regionale agli investimenti</i>	<i>Aiuti agli investimenti a favore delle PMI</i>
Micro e Piccola	sino al 60%	20%
Media	sino al 50%	10%
Grande*	sino al 40%	

*Le Grandi Imprese sono finanziabili esclusivamente con le risorse del bilancio regionale.

Tabella 3 - Intensità degli aiuti in funzione della dimensione d'impresa per gli investimenti realizzati in coerenza con le Priorità 8 "Tecnologie deep tech, digitali e biotecnologie" e 9 "Tecnologie pulite" del PR Sardegna FESR 2021-2027 (settori strategici di intervento STEP) sul territorio regionale

Dimensione di impresa	Art.14 GBER	Art.17 GBER
	<i>Aiuti a finalità regionale agli investimenti</i>	<i>Aiuti agli investimenti a favore delle PMI</i>
Micro e Piccola	sino al 60%	20%
Media	sino al 50%	10%
Grande	sino al 40%	

La misura delle agevolazioni espressa in valore nominale non può superare il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.

Qualora il Soggetto proponente richieda la concessione di una sovvenzione a fondo perduto ai sensi dell'art.14 del GBER, è tenuto ad apportare un contributo finanziario di almeno il 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o derivanti da finanziamenti esterni purché in una forma priva di qualsiasi aiuto pubblico.

4. Per quanto concerne i piani di Servizi di consulenza, la sovvenzione a fondo perduto (agevolazione), è calcolata sul valore dei costi e spese ammissibili, in coerenza con massimali di intervento previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., come di seguito indicati.

Dimensione di impresa	Art.18 GBER <i>Aiuti alle PMI per servizi di consulenza</i>
Micro e piccola	Max 50%
Media	Max 50%
Grande	

La misura delle agevolazioni espressa in valore nominale non può superare il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.

5. Finanziamento a condizioni di mercato a valere sullo strumento finanziario (es. Fondo Competitività), in combinazione o in alternativa alla sovvenzione. L'intervento tramite lo strumento finanziario è subordinato alla positiva valutazione del piano in termini di sostenibilità economica e finanziaria, con particolare riferimento alla capacità di rimborso dei finanziamenti a M/L termine, in coerenza con le disposizioni previste dal Regolamento di accesso al Fondo.

6. La copertura del fabbisogno finanziario complessivo connesso alla realizzazione del Progetto, comprensivo degli eventuali costi non ammissibili, deve sempre ed in ogni caso essere attestata con idonea documentazione in sede di domanda, e sarà oggetto di specifica analisi e valutazione in sede istruttoria. Eventuali specifiche prescrizioni in tal senso quali, a titolo esemplificativo, la richiesta di apporto di mezzi propri, la richiesta di accesso a finanziamenti di terzi, la postergazione di poste debitorie, sono condizioni da soddisfare per procedere alla stipula del Contratto di Investimento nel quale sono definite le modalità di erogazione della sovvenzione e/o del Contratto di finanziamento nel quale sono definite le modalità di erogazione dell'intervento a valere sullo strumento finanziario attivato.

Art. 7 Procedura di selezione

1. La procedura di selezione prevista è di tipo concertativo-negoziabile, attivata su iniziativa del Soggetto proponente mediante la presentazione di una Proposta di Investimento a seguito di un Avviso per la ricezione di Manifestazioni di Interesse e successiva presentazione delle domande di accesso al Contratto di investimento, che può prevedere che siano ammissibili le spese sostenute sin dalla data di adesione.

2. L'Amministrazione regionale procede alla preliminare verifica di ammissibilità soggettiva e oggettiva e di coerenza strategica della Proposta di Investimento pervenuta.

3. La mancanza del requisito di ammissibilità del Soggetto proponente determina l'esclusione della proposta, che sarà comunicata unitamente alla relativa motivazione.

4. Le Proposte di Investimento che hanno superato le verifiche di cui ai precedenti commi sono ammesse alla fase negoziale.

5. La negoziazione con il Soggetto proponente consiste nella verifica della validità e della fattibilità della Proposta di Investimento. In questa fase possono essere fornite prescrizioni per la definizione della proposta definitiva del Contratto di Investimento, sulla combinazione e sull'utilizzo delle diverse forme di agevolazione ammissibili, sulla tempistica e sulla cantierabilità del progetto di sviluppo in riferimento alla regolamentazione vigente applicabile.

6. La fase negoziale si conclude con l'autorizzazione alla presentazione della domanda di accesso al Contratto di Investimento, secondo le modalità previste dalle presenti Direttive di attuazione.

Art. 8 Presentazione delle domande di accesso alla fase di istruttoria

1. La domanda di accesso al Contratto di Investimento può essere presentata dal Soggetto proponente che ha superato positivamente la fase negoziale prevista dall'articolo precedente.

2. Le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alla fase istruttoria sono specificate nell'Avviso di cui all'art. 7, comma 1.

3. I soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata al Contratto di Investimento e del finanziamento attraverso strumenti finanziari. Le domande presentate oltre il limite della dotazione iniziale saranno istruite e finanziate solo in presenza di economie o integrazioni della dotazione.

4. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima domanda valutata positivamente dovesse essere coperto solo in parte dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando comunque Progetto. È fatta salva la facoltà per l'impresa beneficiaria di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.

5. Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria iniziale, sarà comunque consentito ai soggetti che hanno superato positivamente la fase negoziale la presentazione delle domande fino al termine previsto nel Bando.

Art. 9 Fase istruttoria e assegnazione delle risorse

1. Le domande sono avviate a istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, il Soggetto istruttore, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, procede a:

- verificare il possesso dei requisiti di ricevibilità della domanda;
- verificare il mantenimento del possesso dei requisiti soggettivi;
- verificare il possesso dei requisiti oggettivi di ammissibilità della Proposta di Investimento, come dettagliata in sede di domanda, e il rispetto degli esiti negoziali.

In caso di esito positivo delle verifiche, ne dà tempestiva comunicazione all'Amministrazione regionale competente che, entro 10 giorni, esprime parere favorevole alla prosecuzione dell'istruttoria ed effettua la prenotazione delle risorse finanziarie necessarie alla copertura del Progetto.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Soggetto istruttore ne dà comunicazione all'Amministrazione regionale competente, che provvede a informare il Soggetto proponente ai sensi dell'art.10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

3. Il Soggetto istruttore, entro il termine massimo di 90 giorni dal ricevimento del parere favorevole alla prosecuzione dell'istruttoria di cui al precedente comma 2, fatti salvi gli eventuali maggiori termini previsti dal successivo comma 6, esamina e valuta la Proposta di Investimento nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 10 e conclude l'istruttoria.

4. Sulla base delle caratteristiche del Progetto, dell'ambito di intervento e della dimensione di impresa del Soggetto proponente, sono definite la combinazione e l'ammontare massimo delle diverse forme di sostegno finanziario concedibile, nel rispetto delle intensità massime previste dalle presenti Direttive e dagli esiti negoziali.

5. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al presente articolo, risulti necessario, per la definizione delle condizioni di realizzazione del Progetto, acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal Soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto istruttore può richiederli mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a 30 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non fosse presentata entro il termine previsto, la domanda di accesso decade. Le integrazioni possono essere richieste una sola volta e non possono essere riferite a fatti, stati o qualità attestati in documenti già in possesso della Pubblica amministrazione stessa o direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 17 bis della legge n. 241 del 1990.

6. Al termine delle attività di cui ai commi precedenti, il Soggetto istruttore provvede a trasmettere apposita relazione istruttoria riepilogativa all'Amministrazione regionale competente che, ove necessario, comunica le modifiche, integrazioni o correzioni da apportare alla proposta finale in ordine alla concessione o al diniego dell'autorizzazione alla stipula del Contratto di Investimento definitivo.

7. Condivisi gli esiti dell'attività di istruttoria con il soggetto istruttore, entro i successivi 15 giorni lavorativi l'Amministrazione regionale:

- a. per le istruttorie concluse positivamente, provvede ad emettere la determinazione di autorizzazione alla stipula del Contratto di Investimento di cui al successivo art. 12, con il Soggetto beneficiario e

all'eventuale stipula del Contratto di finanziamento a valere sul Fondo Competitività, secondo le condizioni, modalità e termini previsti nella relazione istruttoria;

b. per le istruttorie concluse negativamente, emette determinazione di diniego, nel rispetto della L. 241/90, art. 10 bis.

8. I provvedimenti di cui al precedente comma e ogni altra comunicazione inerente all'iter amministrativo della domanda sono inviati dall'Amministrazione regionale al Soggetto proponente e/o al soggetto istruttore esclusivamente con posta elettronica certificata (PEC) o utilizzando la piattaforma informativa allo scopo predisposta.

Art. 10 Criteri di valutazione

1. La valutazione della Proposta di Investimento è effettuata sulla base dei criteri indicati nella tabella di seguito riportata, che possono essere ulteriormente specificati o integrati negli Avvisi.

Criterio di valutazione	Descrizione elementi di valutazione
Adeguatezza e coerenza delle competenze del Soggetto proponente	Affidabilità manageriale, tecnica, economica e finanziaria del Soggetto proponente Competenze per grado di istruzione e per pregressa esperienza lavorativa
Coerenza della Proposta di Investimento	Coerenza degli investimenti proposti rispetto agli obiettivi e i contenuti degli strumenti di programmazione attraverso i quali è finanziata la Proposta di Investimento a valere su risorse comunitarie, nazionali e regionali (PR Sardegna FESR 2021-2027, Smart Specialization Strategy - S3, PN JTF Italia, ecc.)
Fattibilità tecnica della Proposta di Investimento	Cantierabilità della Proposta di Investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che il Soggetto proponente, entro i termini che saranno considerati idonei in fase negoziale, sia in grado di disporre delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta rilasciati dalle Autorità competenti e necessari per la realizzazione degli investimenti (tempistica di avvio e coerenza tra gli investimenti previsti, organizzazione e processo produttivo) Pertinenza e congruità generale delle spese, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico. L'esame di congruità generale deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo della Proposta di Investimento, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui
Innovazione dell'organizzazione e/o di processo e/o dei prodotti/servizi	Introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo e/o commerciale
Sostenibilità economica e finanziaria della Proposta di Investimento	Verifica equilibrio e coerenza nella composizione interna degli investimenti, verifica dei ricavi previsionali e dei costi gestionali Capacità del Soggetto proponente di sostenere la quota parte degli investimenti previsti dalla Proposta di Investimento non coperti dal sostegno pubblico Potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo della Proposta di Investimento, strategie di marketing

Per le Proposte di Investimento con risorse del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027 e del PN JTF Italia 2021-2027 è richiesto il rispetto dei Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza,

vigenti alla data di selezione della Proposta, che saranno espressamente indicati nello specifico Avviso.

Per le Proposte di Investimento finanziate con risorse regionali e/o nazionali è richiesto il rispetto dei criteri di selezione previsti dalle specifiche disposizioni che assegnano le risorse, che saranno espressamente indicati nello specifico Avviso.

2. Gli Avvisi possono fissare una soglia minima di punteggio per l'ammissibilità all'aiuto.
3. I singoli Avvisi possono prevedere elementi premianti, con attribuzione di un punteggio aggiuntivo, quali a titolo esemplificativo:
 - a) l'avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento;
 - b) il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e all'articolo 5, comma 3, della legge n. 5 novembre 2021, n. 162. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni;
 - c) l'avvenuta assunzione, nei termini stabiliti dal bando, di persone con disabilità, aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - d) la valorizzazione della quantità e qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile e del sostegno alla natalità, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di welfare aziendale e le azioni adottate dal proponente per ridurre i divari rispetto a opportunità di crescita, per la parità salariale e a tutela della maternità e paternità; l'impiego di giovani e donne rispetto alla complessiva pianta organica e la situazione delle assunzioni dei predetti soggetti in un arco temporale predefinito;
 - e) il possesso di idonee certificazioni, diverse da quella di cui alla lettera b), utili alla dimostrazione della valorizzazione del lavoro dei giovani e delle donne.

Art. 11 Sottoscrizione del Contratto di Investimento

1. A seguito dell'emissione del provvedimento di autorizzazione ed alla produzione della documentazione e/o all'avveramento delle eventuali condizioni previste per la sottoscrizione del Contratto, l'Amministrazione regionale, il Soggetto istruttore ed il Soggetto beneficiario e gli eventuali altri soggetti coinvolti, sottoscrivono il Contratto di Investimento.
2. La sottoscrizione del Contratto avviene entro il termine di 60 giorni continuativi dalla trasmissione del provvedimento di autorizzazione alla stipula dello stesso, decorsi i quali il Soggetto beneficiario decade dal diritto di ottenere le agevolazioni. In concomitanza con la sottoscrizione del Contratto, l'Amministrazione regionale competente emette la Determinazione di concessione.
3. Il Contratto di Investimento, nel quale sono indicati impegni ed obblighi e la cui proposta è trasmessa contestualmente al provvedimento di autorizzazione alla stipula, regola le modalità di erogazione delle agevolazioni in forma di sovvenzione, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale, nonché di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della completa attuazione del Progetto approvato.
4. Qualora sia previsto il ricorso al finanziamento di cui allo strumento finanziario attivato il relativo contratto sarà stipulato secondo le modalità ed i termini di cui al Regolamento di accesso al Fondo.
5. La chiusura dei lavori del Progetto deve avvenire entro 48 mesi dalla data di stipula del Contratto di Investimento, ovvero entro un termine più breve ove reso necessario da disposizioni relative alla rendicontazione degli investimenti realizzati per i programmi cofinanziati con risorse comunitarie. Fermo restando quanto precede, il Soggetto beneficiario può ottenere una proroga fino a un massimo di 6 mesi, previa adeguata comunicazione alla struttura competente, per l'aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa.

Art. 12 Modalità di erogazione

1. I contributi a fondo perduto sono erogati dall'Amministrazione regionale o dal Soggetto istruttore nel

rispetto delle modalità e dei termini previsti dal Contratto di Investimento.

2. I contributi sono erogati sulla base di stati di avanzamento della realizzazione del Progetto, non inferiori al 30% dell'investimento ammesso, e sulla base di documentazione di spesa quietanzata.

Su richiesta del Soggetto beneficiario, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, il soggetto istruttore può erogare un'anticipazione non superiore al 30% del contributo concesso.

3. Ad eccezione di quanto previsto in relazione all'ultimo stato di avanzamento, il soggetto istruttore entro 80 giorni continuativi, ai sensi dell'art.74 del Regolamento UE n. 2021/1060, dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, verificate la pertinenza e la congruità dei singoli beni costituenti lo stato di avanzamento, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all'erogazione del contributo.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal Soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto istruttore è tenuto a richiederli mediante comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione.

L'Amministrazione regionale e/o il Soggetto istruttore possono altresì prevedere l'effettuazione di sopralluoghi e/o la richiesta di perizie e valutazioni da parte di professionisti esterni, anche in occasione delle richieste di erogazione a valere su stati di avanzamento lavori intermedi, con oneri a carico del Soggetto beneficiario.

4. A seguito della comunicazione di conclusione del piano e della richiesta di erogazione del saldo, il Soggetto istruttore verifica la coerenza e la congruità delle singole spese rendicontate, effettua il sopralluogo finale atto a verificare il raggiungimento dei risultati previsti nel Progetto e redige una relazione finale con la proposta di conferma, rideterminazione del contributo o revoca.

Sulla base della suddetta relazione, l'Amministrazione regionale adotta il provvedimento di concessione definitiva con la conferma o la revoca parziale o la revoca totale dell'aiuto, disponendo il pagamento del saldo o l'eventuale recupero del contributo già erogato.

5. Per l'erogazione delle sovvenzioni il Soggetto beneficiario non deve essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf) oppure se destinatario di un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno deve aver provveduto a rimborsarlo o depositarlo in un conto corrente bloccato. Il mancato rispetto della suddetta condizione comporta la sospensione dell'erogazione e la revoca dell'aiuto qualora non sia rispettata entro i termini di presentazione della richiesta di erogazione finale.

Art. 13 Variazioni al Contratto di Investimento

1. L'attività economica individuata dal codice ATECO e la tipologia di iniziativa del Progetto, di cui all'art. 3, comma 1, non possono essere modificati in corso di esecuzione, pena la revoca totale delle sovvenzioni concesse.

2. Fermo restando quanto indicato al precedente comma 1, eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti al Progetto devono essere preventivamente comunicate dal Soggetto beneficiario al soggetto istruttore fornendo adeguata motivazione.

Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il soggetto istruttore, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di sviluppo e dei singoli progetti che lo compongono e ne dà comunicazione all'Amministrazione regionale. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo l'Amministrazione regionale dispone la revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione delle spese oggetto del Progetto, non possono in nessun caso determinare un aumento delle sovvenzioni concesse in relazione ad altre spese previste nel medesimo Progetto.

Art. 14 Obblighi del Soggetto beneficiario

1. Il Soggetto beneficiario è obbligato, pena la revoca dei benefici, a rispettare tutte le disposizioni contenute nelle Direttive di attuazione, negli Avvisi e/o Bandi, nel Contratto di Investimento sottoscritto e in ogni altro documento inerente alla misura in oggetto.

Art. 15 Controlli e monitoraggio

1. L'Amministrazione regionale anche avvalendosi del soggetto istruttore, in aggiunta ai controlli effettuati in fase di rendicontazione, può effettuare controlli presso il Soggetto beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione del Progetto, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e di quelli derivanti dal Contratto di Investimento, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

2. Per i 5 (cinque) anni successivi alla data di completamento del Progetto, anche ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, l'Amministrazione regionale o i soggetti delegati, la Comunità Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono effettuare in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sulle imprese beneficiarie, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

3. Qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione del Progetto anche rispetto alla documentazione presentata, l'Amministrazione regionale procede alla revoca del provvedimento di concessione e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.

4. Il soggetto istruttore supporta l'Amministrazione regionale nel monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'iniziativa acquisendo e rendendo disponibili i dati, in collaborazione con i soggetti beneficiari, attraverso i sistemi informativi previsti per l'attuazione del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027.

Art. 16 Cumulo

1. Gli aiuti di Stato concessi ai sensi delle presenti Direttive con costi ammissibili individuabili e pertanto sono cumulabili con altri aiuti se riguardano costi ammissibili diversi o con gli stessi costi ammissibili purché il cumulo non comporti il superamento delle intensità o dei massimali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, altri regolamenti di esenzione o altre decisioni della Commissione.

Art. 17 Revoche e rinunce

1. All'Amministrazione regionale è riservato il potere di revocare l'agevolazione qualora il Soggetto beneficiario disattenda le disposizioni cogenti delle presenti Direttive e/o dell'Avviso e/o del Contratto di Investimento sottoscritto ai sensi dell'art. 12, con il conseguente avvio della procedura di recupero.

2. Gli aiuti erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di adozione del provvedimento di concessione provvisoria incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. L'ammontare degli interessi è determinato in via provvisoria alla data di emissione del provvedimento di revoca. Per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale in materia, si rinvia al contenuto dell'articolo 9 suddetto per quanto applicabile.

Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

3. È facoltà dell'Amministrazione regionale, inoltre, utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario nell'utilizzo delle sovvenzioni concesse, che possono compromettere la realizzazione del Progetto nei tempi massimi previsti.

4. Nel caso in cui il Soggetto beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del Progetto approvato deve comunicare tempestivamente tale volontà, tramite posta elettronica certificata, dichiarando la disponibilità alla restituzione dell'aiuto, degli eventuali interessi e dell'eventuale finanziamento concesso tramite lo strumento finanziario.

5. In caso di cessazione dell'attività o nel caso in cui il Soggetto beneficiario trasferisca gli investimenti produttivi o l'attività economica dal territorio interessato nei primi 5 (cinque) anni dal completamento del

Progetto, le agevolazioni concesse sono revocate.

6. In caso di intervento tramite lo strumento finanziario, le condizioni di revoca sono stabilite nel relativo Contratto di finanziamento.

Art. 18 Periodo di validità

1. Le presenti Direttive restano in vigore fino al 31 dicembre 2026, termine di scadenza dei regolamenti comunitari riguardanti la concessione di aiuti di Stato, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.

Art. 19 Norma finale

1. Le presenti Direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).

2. I Bandi e/o gli Avvisi pubblici redatti sulla base delle presenti Direttive sono pubblicati sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS.

Appendice Riferimenti normativi

1. Le presenti Direttive sono emanate in attuazione di quanto disposto dall'articolo 16-ter, comma 3, della Legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale Legge regionale 15 febbraio 1996, n.5" e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.
2. Gli interventi a favore delle imprese sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:
 - Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta
 - Regolamento (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione
 - Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ss.mm.ii.
 - Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
 - Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (di seguito "Regolamento de minimis", "regime de minimis" o "de minimis")
 - Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale
 - Regolamento (UE) 852/2020 "Tassonomia per la finanza sostenibile", relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 – recante il principio "Do no significant harm – DNSH";
 - Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2024, n. 22 Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
 - Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241
 - Comunicazione della Commissione europea 2021/C 373/01 "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027"
 - Comunicazione della Commissione europea C(2021) 2594 del 19 aprile 2021) "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027"
 - Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 italiana, approvata dalla CE con la Comunicazione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e da ultimo modificata con Decisione della Commissione C(2024)

6797 final del 3 ottobre 2024

- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni"
- Legge 27 ottobre 2023, n. 160 "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche"
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/50 del 5 febbraio 2019 di approvazione della Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici;
- Piano Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) Italia – Dicembre 2019;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/56 del 08 ottobre 2021 di approvazione della Strategia regionale di sviluppo sostenibile;

In coerenza con i seguenti documenti di programmazione:

- Decisione C (2022) 7877 del 26 ottobre 2022, con la quale la Commissione europea ha approvato il PR FESR Sardegna 2021/2027 della Regione Sardegna
- Decisione C (2024) 6563 final di esecuzione della Commissione del 12 settembre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione C (2022) 7877 che approva il PR FESR Sardegna 2021/2027 della Regione Sardegna
- Criteri di Selezione del PR Sardegna FESR 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza il 3 dicembre 2024 e ss.mm.ii.
- Sistema di Gestione e Controllo (versione n. 2), unitamente ai relativi allegati, in vigore
- Decisione C(2022) 9764 del 16 dicembre 2022 di approvazione del Programma JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 32/21 del 6 ottobre 2023 "Programma JTF Italia 2021-2027 - Piano territoriale Sulcis. Presa d'atto del Programma e mandato a sottoscrivere l'atto di delega quale Organismo intermedio" con la quale è stato individuato il ruolo in capo alla Direzione del Centro Regionale di Programmazione quale OI nell'ambito del PN JTF;
- Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del Programma Nazionale "Just Transition Fund Italia 2021-2027", CCI 2021IT16JT001 fra L'Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità di Gestione, e la Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di Organismo Intermedio – prot. n. 9143 -56 del 21 novembre 2023;

In attuazione dei seguenti provvedimenti:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/34 del 6 novembre 2024 "Linee guida in materia di misure di sostegno alle imprese per il ciclo di programmazione 2024-2029"